

Religiosi Minori della più stretta osservanza, che chiaman vulgarmente Reformati; i quali credon di averla, e di goderla. Ma sebben l'abbiano, non è però che si stenda alla processione del Venerabile Sacramento, e ad alcun' altra, che sia generalissima; siccome il confessa il Privitera, Religioso Reformato, e che scrive perciò nella propria causa; (a) *Neque Fratres Minores strictioris observantiae, praeterquam ad processionem in die festo Corporis Christi, aut aliquam aliam generalissimam, ex Constit. Urbani VIII. incip. M. litantis Ecclesiae, 1. Octob. 1641.* E con tutto ciò i Padri Celestini, non avendo l' esenzione, che pretendon di avere i Padri Minori Reformati, neppure alla processione del Santissimo Corpo di Cristo, nè a quelle, che si fanno, o nel solenne ricevimento del Vescovo, nel suo primo ingresso nella città, o in altre pubbliche occasioni di festa, che si debbon dire, senza contrasto, generalissime, pretendon d' intervenire. E sebbene dal medesimo Privitera si annoverino alcune Congregazioni di Monaci, ch' egli dice aver l' esenzione dalle processioni, a riserva di quella, che si fa nel dì solenne del Corpo di Cristo; come sono la Cassinese, l' Olivetana, di S. Girolamo, e delle quali noi appresso farem più distesamente parola; della Celestina non però nulla dice, per cui faccia conoscere, ch' essa abbia il medesimo privilegio. *Neque Monachos Congregationis Cassinensis, praeterquam ad processionem in die SS. Corporis Christi, juxta eorum antiquam consuetudinem.* [b] *Neque Monachos Olivetanos, aut S. Hieronymi, & SS. Trinitatis, ex variis S. Congregat. decretis, apud Sell.*

a Priviter. p. 2. pag. 53. n. 1.

b Idem l. c.